

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA "ROMA 2" (A.T.C. RM 2)
STATUTO

Art. 1

Denominazione, durata e sede

1. E' costituita ai sensi delle norme di cui al Titolo II del Codice Civile un'Associazione senza fini di lucro per la gestione faunistica, ambientale e venatoria dell'Ambito Territoriale di Caccia RM 2 "(A.T.C. RM2)" denominata "Ambito Territoriale di Caccia Roma 2"; negli atti ufficiali e nella corrispondenza potrà essere altresì utilizzata la denominazione abbreviata "(A.T.C. RM 2)".

2. La durata dell'Associazione è fissata in anni venticinque.

3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del D.P.R. 14.07.1977 n. 616 e della L. R. 2 maggio 1995, n. 17 l'Associazione chiederà alla Regione Lazio il riconoscimento ai fini dell'acquisizione della personalità giuridica.

4. L'Associazione ha sede provvisoriamente presso la PROVINCIA di ROMA Dipartimento V Servizio 3 Via Nomentana n° 54. Su delibera del Consiglio Direttivo essa potrà aprire sedi amministrative, sedi secondarie e uffici anche altrove, sempre nell'ambito dell'A.T.C. RM2.

Art. 2

L'Associazione si avvarrà di un servizio di tesoreria affidato ad un Istituto di Credito individuato dal Consiglio.

1. Al servizio di tesoreria compete la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese dell'Associazione ed il trasferimento delle risorse finanziarie ai beneficiari dei singoli interventi previsti dalla L.R. 2 maggio 1995, n. 17.

2. Il tesoriere effettua i pagamenti esclusivamente in base ad ordini di pagamento (mandati) emessi dall'Associazione su moduli appositamente predisposti firmati congiuntamente dal Presidente e dal Responsabile amministrativo e finanziario, individuato nel Direttore dell'A.T.C.

Art. 3

Scopi dell'Associazione

1. L'Associazione ha come finalità la gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia "(A.T.C. RM2)", nonché ogni attività di carattere faunistico, ambientale e venatorio nel territorio dell'A.T.C. RM2.


2. A tal fine l'Associazione potrà svolgere tutte le attività previste per gli organismi di gestione dalle norme via via vigenti in materia, ed in particolare dalla legge 11.02.1992, n. 157 e dalla legge reg. 2 maggio 1995, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Comunque, l'Associazione potrà svolgere ogni attività connessa con la tutela e conservazione del territorio e dell'ambiente e con la promozione degli interessi e della cultura in materia faunistica, venatoria e agricola, anche mediante lo svolgimento di attività imprenditoriali e/o la partecipazione al capitale di società e/o consorzi di imprese per la realizzazione di specifici progetti, particolarmente nel settore agricolo e forestale, ambientale, venatorio e della produzione di selvaggina.

4. in particolare, l'Associazione potrà:

a) organizzare le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica;

b) studiare gli interventi per il miglioramento degli habitat;



c) provvedere all'attribuzione di incentivi economici ai proprietari e conduttori di aziende agricole per:

- la ricostruzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; le coltivazioni per l'alimentazione naturali dei mammiferi e degli uccelli, soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi della normativa europea e italiana man mano vigente; il ripristino delle zone umide e dei fossati; la coltivazione di siepi, cespugli e alberi adatti alla nidificazione e alla vita della fauna selvatica; la differenziazione delle colture;

- la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;

- la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica;

d) proporre eventuali deroghe o modificazioni del calendario venatorio in relazione a particolari situazioni faunistiche e/o ambientali;

e) effettuare, anche avvalendosi della collaborazione di aziende specializzate, il monitoraggio del territorio ai fini dell'individuazione e prevenzione di situazioni di inquinamento e di rischio ambientale, elaborando poi organiche proposte operative da sottoporre alle amministrazioni competenti;

f) organizzare e gestire, anche in collaborazione, con altre organizzazioni, corsi e seminari di cultura e di aggiornamento in tema faunistico e ambientale, anche in riferimento alle tecniche colturali compatibili con l'ambiente.

5. L'Associazione potrà, ancora:

a) gestire oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, zone addestramento cani, centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica, zone cinofile per allenamento cani;

b) gestire o assumere cointeressenze in aziende per la produzione di selvaggina;

6. Al fine del perseguimento dei propri scopi istituzionali l'Associazione potrà collaborare con tutte le amministrazioni Pubbliche, gli Enti e le Associazioni che perseguano fini anche parzialmente analoghi. Potrà inoltre collaborare con o avvalersi della collaborazione di organizzazioni economiche a fine di lucro.

7. L'Associazione può consorziarsi con altri organismi di gestione di A.T.C. ai fini della gestione faunistico-ambientale.

Art. 4

Soci

1. I Soci si dividono in quattro categorie: cacciatori, agricoltori, ambientalisti e Enti locali

2. Possono essere Soci esclusivamente associazioni e persone giuridiche private o pubbliche che rispondano, per ciascuna categoria, ai seguenti requisiti:

a) **Cacciatori**: le associazioni venatorie nazionali riconosciute che siano presenti in forma organizzata sul territorio della Provincia di Roma;

b) **Agricoltori**: le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale o le loro strutture locali a livello della Provincia di Roma;

c) **Ambientalisti**: le associazioni di protezione ambientale rappresentate nel Consiglio nazionale per l'Ambiente; che siano presenti in forma organizzata sul territorio della Provincia di Roma.

d) **Enti Locali**: la Provincia, i Comuni e le Comunità Montane nel cui terri-

torio insiste l'A.T.C. RM 2

3. Gli Enti Locali sono soci di diritto e devono solo comunicare la propria adesione. Per le altre categorie, le associazioni o persone giuridiche che desiderino divenire soci devono fare domanda al Consiglio Direttivo allegando tutta la documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti richiesti, ai sensi della lettera C), Comma 1, articolo 28 della L.R. n. 17/95.

4. Il Consiglio Direttivo decide in maniera motivata sulla domanda entro sessanta giorni dalla data di arrivo, dando quindi comunicazione al richiedente dell'accoglimento o rigetto della domanda o richiedendogli l'invio di ulteriore documentazione.

5. L'esercizio del diritto di socio da parte del nuovo socio ammesso inizia a decorrere dal momento del rinnovo dell'Assemblea dei Soci in carica all'atto dell'ammissione.

Art. 5

I Delegati dei Soci

1. I Soci partecipano agli Organi associativi tramite loro Delegati, eletti dalle rispettive organizzazioni di appartenenza in base alle norme interne di ciascuna di esse.

2. Ciascun Socio accredita i propri Delegati all'Associazione comunicando al Consiglio Direttivo di questa i loro nominativi nonché la documentazione attestante la regolarità dell'elezione in forza delle proprie norme interne e i requisiti di eleggibilità di ciascun Delegato. La comunicazione deve avvenire almeno sei mesi prima della naturale scadenza per il rinnovo dell'Assemblea dei Soci.

3. Almeno quattro mesi prima della naturale scadenza per il rinnovo dell'Assemblea dei Soci il Consiglio Direttivo fa conoscere ai Soci gli eventuali rilievi sull'eleggibilità di singoli suoi Delegati e/o sulla regolarità della loro elezione.

4. Almeno due mesi prima della naturale scadenza per il rinnovo dell'Assemblea dei Soci, il Socio che abbia ricevuto i rilievi di cui al precedente comma può accreditare nuovi Delegati in sostituzione di quelli su cui siano state sollevate eccezioni, può integrare la documentazione e può contestare in tutto o in parte i rilievi ricevuti. In caso di contestazione sulla regolarità dell'elezione e sull'eleggibilità dei Delegati decide la nuova Assemblea non appena insediata.

5. I Delegati dei Soci assommano complessivamente a n. 100, così ripartiti:

- per la categoria degli Agricoltori, n. 30
- per la categoria dei Cacciatori, n. 30
- per la categoria degli Ambientalisti, n. 20
- per la categoria degli Enti Locali, n. 20.

6. All'interno delle categorie degli Agricoltori, dei Cacciatori e degli Ambientalisti i Delegati sono ripartiti tra le varie associazioni ammesse come socio dell'Associazione in proporzione alla rispettiva comprovata consistenza numerica nell'ambito della Provincia. Due o più Soci di una medesima categoria possono accordarsi per eleggere una delegazione unitaria, dandone preventiva comunicazione al Consiglio Direttivo; in tale caso le consistenze numeriche dei vari Soci avviene in base alle determinazioni della competente Autorità amministrativa.

7. In caso di contrasto tra Soci di una medesima categoria sul numero dei Delegati a ciascuno spettante, la controversia è devoluta al Consiglio Diretti-



vo dell'Associazione, la cui deliberazione è impugnabile dinanzi all'Autorità giudiziaria.

Art. 6

Ineleggibilità e decadenza dei Delegati

1. Sono ineleggibili, e se eletti, decadono dall'incarico, i Delegati condannati anche solo in primo grado per fatti comportanti l'interdizione dai pubblici uffici, per reati societari e per reati in materia venatoria e ambientale, anche contravvenzionali, purché sia per essi prevista la pena edittale dell'arresto.
2. L'ineleggibilità viene meno decorsi cinque anni dalla condanna.
- 2bis .Sono ineleggibili, e se eletti, decadono dall'incarico i Delegati che rivestono cariche politiche.
3. La decadenza deve essere dichiarata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. Il Delegato decaduto non può essere sostituito dall'associazione che lo ha eletto.

Art. 7

Quote associative

1. L'Assemblea dei Soci determina annualmente, su proposta del Consiglio Direttivo e in conformità alle disposizioni regionali e provinciali, la quota associativa a carico delle diverse categorie di soci ordinari e la quota a carico dei cacciatori che chiedono di iscriversi all'A.T.C. per esercitarvi l'attività venatoria, comprensiva del contributo economico di cui al comma 9 dell'art. 14 della L. n. 157/92, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 27, comma 1, lettera d e comma 2, della L.R. 2 maggio 1995, n. 17.
2. I diritti di socio possono essere esercitati solo dai soci in regola con il pagamento delle quote.
3. Il Consiglio Direttivo, o il Comitato Esecutivo se nominato, può prevedere che, previa comunicazione caso per caso, il pagamento delle quote a carico dei cacciatori iscritti all'A.T.C. venga commutato nella prestazione di servizi volontari attinenti al perseguimento degli scopi associativi.

Art. 8

Perdita della qualità di Socio

1. La qualità di Socio si perde per recesso, per esclusione o per estinzione.
2. Il recesso del socio è sempre ammesso, nel rispetto dei termini dell'art. 24 codice civile.
3. L'esclusione del Socio è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, quando abbia perso le caratteristiche che la legge pone come requisiti per far parte degli organismi direttivi degli A.T.C.
4. Nel caso che un Socio si estingua, venga posto in liquidazione o sia dichiarato fallito, perde automaticamente la qualità di socio e l'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, ne prende atto.
5. Nei casi di cui ai precedenti commi, ove il socio receduto o escluso aveva propri Delegati all'Assemblea, si deve procedere al completo rinnovo immediato della componente assembleare cui apparteneva. All'elezione dei nuovi delegati concorrono anche gli eventuali nuovi soci ammessi. I Delegati così eletti restano in carica sino al rinnovo dell'Organo assembleare.

Art. 9

Organi Sociali

1. Sono organi dell'Associazione
 - L'Assemblea dei Soci.
 - Il Consiglio Direttivo;

- Il Presidente;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti;

Art. 10

L'Assemblea dei Soci - Composizione durata e poteri

1. L'Assemblea è composta dai Delegati delle quattro categorie dei Soci, che ogni cinque anni provvedono al loro completo rinnovo. Ove uno o più Soci non provvedano ad accreditare tempestivamente i propri Delegati, o questi siano dichiarati ineleggibili o decaduti, quorum e maggioranze sono calcolati in relazione ai Delegati accreditati.

2. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, e comunque quando almeno un quarto dei componenti del Consiglio o dei Delegati dei Soci ne faccia richiesta indicando l'argomento da trattare, per deliberare sui seguenti argomenti.

a) in sede ordinaria.

- approvazione del bilancio consuntivo;
- approvazione del bilancio preventivo e delle quote associative annuali;
- elezioni del Consiglio Direttivo ed eventuale determinazione dei compensi spettanti ai suoi componenti;
- elezione del Collegio dei Revisori dei Conti e del suo Presidente e determinazione del compenso spettante ai suoi componenti o, in alternativa, affidamento dell'incarico di revisione ad un organismo consortile esterno e determinazione onere di spesa;
- approvazione del Regolamento dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo, previsto dall'articolo 29 comma 1 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17;
- risoluzione dei conflitti tra soci di una categoria sul numero di Delegati a ciascuno spettante;
- ineleggibilità o decadenza di Delegati di Soci a mente dell'art. 6;
- esclusione di Soci o presa d'atto della loro estinzione a mente dell'art. 9;
- azione di responsabilità nei confronti di amministratori e/o revisori dei conti,
- ogni altra materia che le sia sottoposta con delibera del Consiglio Direttivo,
- ogni altra materia che le sia sottoposta su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, inviata al Presidente almeno venti giorni prima della riunione.

b) in sede straordinaria:

- modificazione dell'atto costitutivo;
- scioglimento dell'Associazione; nomina e poteri dei liquidatori.

3. La convocazione è inviata almeno quindici giorni prima della riunione a tutti i Soci a mezzo di raccomandata a tutti i Delegati a mezzo di posta ordinaria.

4. L'Assemblea può riunirsi anche al di fuori della sede sociale, purché nel territorio della Provincia di Roma.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da chi ne fa le veci. L'Assemblea nomina il segretario. Non è ammessa delega per la partecipazione alle riunioni assembleari.

Art. 11

L'Assemblea dei Soci - Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni

1. Salvo per quanto disposto per la nomina delle cariche sociali, l'Assemblea



delibera:

a) in sede ordinaria:

- in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Delegati in carica di ciascuna componente e con il voto favorevole della maggioranza dei votanti;

- in seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno successivo, con la presenza di almeno il quaranta per cento dei Delegati e con il voto favorevole della maggioranza dei Delegati presenti.

b) in sede straordinaria:

- in prima convocazione, con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei Delegati in carica per ciascuna componente;

- in seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno successivo, con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei Delegati in carica.

2. Per le deliberazioni riguardanti persone e per la nomina delle cariche sociali la votazione avviene a scrutinio segreto: in ogni altro caso avviene per alzata di mano, salvo che la maggioranza dell'Assemblea non deliberi una diversa forma di votazione.

3. Per l'elezione del Consiglio Direttivo l'Assemblea procede come segue:

- i Delegati di ciascuna categoria di Soci eleggono i membri del Consiglio che spettano alla propria componente;

- ciascun Delegato può indicare sulla scheda il nome di tanti candidati che rappresentino non più di un terzo dei membri da eleggere per la propria componente;

- per ciascuna componente risultano eletti i candidati che abbiano raggiunto il maggior numero di preferenze, garantendo almeno un delegato per ogni Associazione che partecipa alla stesura dello statuto rispettando le quote previste dall'art. 12.

Art. 12

Il Consiglio Direttivo - Composizione e durata

1. Il Consiglio Direttivo è composto da n. 20 membri, di cui 19 eletti dall'Assemblea dei Soci tra i Delegati, nei seguenti rapporti:

- 6 tra la categoria degli Agricoltori;

- 6 tra la categoria dei Cacciatori;

- 4 tra la categoria degli Ambientalisti;

- 3 tra la categoria degli Enti locali;

- ed un funzionario della Provincia competente per territorio esperto in materia di caccia e addetto al Settore, designato dalla Provincia stessa.

2. I Consiglieri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili ove siano ancora Delegati all'Assemblea al momento del rinnovo del Consiglio.

3. I componenti del Consiglio Direttivo decadono dalla carica ove:

- siano assenti ingiustificati a tre riunioni consecutive;

- siano comunque assenti ad oltre un terzo delle riunioni nell'arco di dodici mesi;

- siano dichiarati ineleggibili o decaduti dall'incarico di Delegati;

4. I Consiglieri che siano venuti meno nel corso dell'incarico sono rimpiazzati dal Consiglio con altri Delegati appartenenti alla medesima categoria di Soci. I Consiglieri così cooptati restano in carica per la residua durata del Consiglio, salvo procedere alla sostituzione mediante nuova elezione; anche in tale ipotesi i Consiglieri così eletti restano in carica per la residua durata del Consiglio.

Art. 13

Il Consiglio Direttivo – Poteri

1. Il Consiglio Direttivo esercita tutti i poteri che le leggi o il presente statuto espressamente non devolvono ad altri organi. in particolare esso;
 - a) predispone i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea, trasmettendoli poi, almeno 30 giorni prima della data della riunione assembleare, al Collegio dei Revisori Conti, o all'organo esterno di revisione, per il relativo controllo e la stesura della propria relazione;
 - b) convoca l'Assemblea dei Soci e ne predispone l'ordine del giorno;
 - c) assume e licenzia il Direttore dell'A.T.C.;
 - d) vigila sull'operato del Direttore dell'A.T.C., dandogli le opportune istruzioni e direttive;
 - e) assume e licenzia il personale;
 - f) tiene i rapporti con gli altri A.T.C., anche al di fuori della Regione, cercando di sviluppare con essi ogni utile forma di collaborazione e di sinergia, laddove tale funzione non venga assunta da un Consorzio fra gli A.T.C. a livello regionale o provinciale;
 - g) tiene i rapporti con gli Organi regionali e provinciali, nonché con l'eventuale Consorzio tra A.T.C.;
 - h) sentito il Direttore dell'A.T.C., avanza ai competenti organi regionali e provinciali proposte e richieste in materia faunistica, venatoria e ambientale che riguardino il territorio dell'A.T.C.;
 - i) sentito il Direttore dell'A.T.C., prende tutti i provvedimenti in materia faunistica, venatoria e ambientale che siano di competenza dell'organo di gestione dell'A.T.C.;
 - j) decide fatti salvi i diritti dei cacciatori residenti nei comuni del comprensorio in cui ricade l'A.T.C., in maniera motivata sulla domanda di ammissione all'esercizio dell'attività venatoria nell'A.T.C., entro sessanta giorni dalla data di arrivo, dando quindi comunicazione al richiedente dell'accoglimento o rigetto della domanda o richiedendogli l'invio di ulteriore documentazione.
 - k) provvede con Regolamento a determinare i criteri e le priorità per l'ammissione all'esercizio dell'attività venatoria nell'A.T.C.
 - l) provvede alla erogazione dei risarcimenti in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica e degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici per la tutela e il ripristino degli habitat naturali e l'incremento della fauna selvatica;
 - m) amministra, con la collaborazione del Direttore dell'A.T.C., le Oasi di Protezione le Zone di Ripopolamento e Cattura, le Zone di Addestramento Cani, zone cinofile per allenamento cani, i Centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica, e le aziende per la produzione di selvaggina nelle quali l'Associazione abbia assunto cointeressenze;
 - n) Nei limiti e nelle forme stabilite dalle norme regionali e provinciali, amministra, con la collaborazione del Direttore dell'A.T.C., e cooperando con l'eventuale organo di gestione delle oasi di protezione e i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica che si trovino nel territorio dell'A.T.C.;
 - o) promuove e organizza le iniziative promozionali, culturali e di studio e ricerca, anche collaborando con Enti pubblici e privati;
 - p) attua i deliberati dell'Assemblea e svolge tutti compiti che dalle norme europee, nazionali, regionali, e provinciali incombono all'A.T.C..



2. Il Consiglio direttivo può delegare a propri componenti di specifiche attività, e ciò in via generale o di volta in volta.

Art. 13 bis

Riunioni del Consiglio Direttivo e verbalizzazione

1. tutte le sedute del Consiglio Direttivo o del Comitato esecutivo sono verbalizzate dal Segretario.
2. il Segretario è nominato dal consiglio direttivo.
3. il Segretario, o in sua assenza il Presidente, devono presentare gli atti ed i verbali alla successiva seduta per lettura ed approvazione.
4. le deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo devono essere annotate nei verbali numerate, datate e sottoscritte dal Presidente.
5. i verbali delle sedute devono essere numerati e sottoscritti dal Segretario e dal Presidente.
6. ogni Consigliere ha facoltà di richiedere l'inserimento a verbale della propria dichiarazione di voto, presentata non oltre una settimana dallo svolgimento della seduta.
7. le deliberazioni ed i verbali del Consiglio Direttivo sono assimilabili ad atti pubblici e pertanto pubblicati all'albo pretorio provinciale ai sensi delle norme vigenti. Gli atti e i documenti del Consiglio Direttivo sono trasmessi all'Amministrazione Provinciale e soggetti alle regole di trasparenza ed accessibilità previste dalla Legge 241/1990.

Art. 14

Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti nella prima seduta di insediamento e dura in carica per cinque anni.
2. In caso di assenze o impedimento è sostituito dal Vice Presidente eletto, anch'egli dal Consiglio Direttivo nella prima seduta, o, in caso di assenza o impedimento anche di questi, dal Consigliere con maggiore anzianità di carica o, in subordine, di età.
3. Il Presidente:
 - convoca il Consiglio Direttivo e il Comitato esecutivo, fissando la data e l'ordine del giorno della seduta;
 - Presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, del Comitato esecutivo e dell'Assemblea; rappresenta l'Associazione negli organismi pubblici e privati cui essa aderisca, salvo che il Consiglio Direttivo non conferisca caso per caso specifica delega ad altro proprio componente.Il Presidente rappresenta l'Associazione e di fronte ai terzi e in giudizio.

Art. 15

Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, scelti tra gli iscritti ad un albo professionale; il Presidente deve essere iscritto all'albo dei revisori dei conti.
2. Il Collegio resta in carica cinque anni e svolge le funzioni di revisione e controllo previste dal codice civile e dalle altre norme in materia.

Art. 16

Il Comitato esecutivo

1. Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un comitato esecutivo formato da sei membri.
2. Il Comitato esecutivo, presieduto dal Presidente del Consiglio direttivo, deve essere composto da un rappresentante di ciascuna categoria di Soci e da

due per le categorie degli agricoltori e dei cacciatori.

3. Al Comitato esecutivo, il Consiglio Direttivo può delegare in tutto o in parte i compiti esecutivi, con la sola esclusione di quelli previsti alle lettere a), b), c) dell'articolo 13, ottempera, comunque, a quanto previsto dai commi 1, 2, 3 dell'articolo 29 della L.R. n. 17/95.

4. Compatibilmente con le esigenze di bilancio, il Consiglio Direttivo può determinare un compenso per i membri del Comitato esecutivo.

Art. 17

Il Direttore dell'A.T.C.

1. Il Direttore è il responsabile tecnico dell'A.T.C. può avere con l'Associazione un rapporto di lavoro subordinato. E' il responsabile amministrativo finanziario dell'Associazione.

2. E' scelto fra persone di comprovata capacità tecnica e specifica formazione professionale nel campo faunistico-venatorio e ambientale.

3. Il Direttore esercita le seguenti funzioni:

- è capo del personale dell'A.T.C.;

- partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato esecutivo;

- attua le decisioni tecniche del Consiglio Direttivo e del Comitato esecutivo;

- propone i programmi di studio e di lavoro e le strutture necessarie per la loro realizzazione;

- sovrintende all'attività venatoria ed esercita la vigilanza avvalendosi delle guardie venatorie;

- rilascia i permessi di caccia ai cacciatori ospiti secondo le direttive generali fissate dal Consiglio Direttivo o dal Comitato esecutivo.

- è responsabile della gestione faunistico-venatoria dell'A.T.C. e dell'attuazione degli eventuali progetti in materia faunistica e ambientale.

- emette mandati di pagamento congiuntamente al Presidente.

4. Il compenso del Direttore è determinato dal Consiglio Direttivo.

Art. 18

Organismi Settoriali

1. Il Consiglio Direttivo può, anche in esecuzione di apposite previsioni di norme regionali o provinciali o del Regolamento dell'Associazione, istituire organismi preposti alla gestione di determinate aree dell'A.T.C. o di specifici progetti in campo faunistico, venatorio o ambientale.

2. Il Consiglio nomina i componenti e determina la durata in carica e i poteri di tali Organismi, la cui attività è, comunque, coordinata dal Direttore dell'A.T.C. e che rispondono al Consiglio stesso.

3. Ove sia previsto un compenso per i componenti di tali Organismi, esso deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci.

Art. 19

Patrimonio sociale

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dalle quote annuali dei cacciatori nella misura decisa dall'Assemblea dei Soci;

b) dai finanziamenti regionali previsti dalla L.R.n.17/95 per gli incentivi dovuti ai proprietari o conduttori dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio;

c) dai finanziamenti regionali previsti dalla L.R. n. 17/95 per l'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole;



- d) dai contributi ordinari e straordinari versati dai Soci o da terzi;
- e) da un fondo di garanzia vincolato di Euro 16.000,00.

Art. 20

Esercizio Sociale e Bilanci

1. L'Esercizio sociale va dal 1° agosto al 31 luglio dell'anno successivo.
2. Il bilancio consuntivo deve essere redatto secondo il principio della competenza.
3. Il bilancio consuntivo non deve chiudere in perdita. Ove ciò accadesse per sopravvenienze passive e spese impreviste intervenute nel corso dell'esercizio, il bilancio preventivo dell'esercizio successivo dovrà prevederne l'integrale ripianamento, attraverso il ricorso a mezzi propri e/o l'aumento delle quote associative.
4. Il ricorso al credito è ammesso esclusivamente nei limiti indispensabili per assicurare l'elasticità di cassa.
5. Ove le perdite si ripetano per due esercizi successivi il Consiglio Direttivo decade e l'Assemblea, nella riunione per l'approvazione del bilancio, procede all'elezione di un nuovo Consiglio.
6. Nel caso, invece, che il bilancio consuntivo presentasse un avanzo crescente per due esercizi consecutivi il Consiglio deve dare motivazione nel merito in sede di approvazione. ove tale avanzo non sia determinato dall'esigenza di accumulare i fondi necessari a far fronte a spese straordinarie o investimenti, l'Assemblea, su proposta dei Revisori dei Conti, procederà ad una congrua riduzione delle quote sociali ovvero a deliberare riduzioni della quota di iscrizione all'A.T.C. per l'esercizio dell'attività venatoria. Nel caso che l'Assemblea non provveda in tal senso, i Revisori dovranno informarne la Provincia, che potrà prendere gli opportuni provvedimenti ai sensi delle vigenti norme.

Art. 21

Norme finali

1. Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, delle leggi nazionali vigenti, della legge regionale riguardante le persone giuridiche.

FIRMATO: DE SANTIS FILIPPO - BLASI ANNA - PANICCIA CARLO -
GIORGIO BARTOLOZZI - BAGAGLINI VALTER - CESTRA EZIO -
CALZETTA LEANDRO - TIBERIO GRILLI - TAGLIACOZZO EDOARDO -
FABRIZI FLORINDO - CESARINI GIORGIO - FABIO TROTTA -
GIUSEPPE FACCHINETTI - ROBERTA MORI NOTAIO.